REGOLAMENTO (CE) N. 2327/96 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2031/96 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodtti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 2031/96 della Commissione [3], ha fissato le quantità per le quali possono essere chiesti titoli di esportazione, ad eccezione dei titoli relativi ad azioni di aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati [4], modificato dal regolamento (CE) n. 341/96 [5], prevede in base a quali elementi sono fissate le quantità ammesse al beneficio delle restituzioni; che, per ragioni di trasparenza, è opportuno portare a conoscenza degli operatori la situazione aggiornata di detti quantitativi;

considerando che, tenendo conto della modifica alla nomenclatura combinata istituita con il regolamento (CE) n. 1222/96 della Commissione [6], a partire dal 1° gennaio 1997 la cifra 9 è da considerarsi parte integrante del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2031/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.
[3] GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 25.
[4] GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.
[5] GU n. L 48 del 27. 2. 1996, pag. 8.
[6] GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Prodotto [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nel settore "prodotti trasformati a base di ortofrutticoli" del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).]		Codice prodotto	Codice destinazione (1)	Periodo di rilascio dei titoli da novembre 1996 a febbraio 1997 Periodo di presentazione delle domande dal 25 ottobre 1996 al 21 febbraio 1997	
				Tasso di restituzione (in ECU/t netto)	Quantitativi previsti (in tonnellate)
Ciliegie temporaneamente conservate		0812 10 00 100	A	95,0	3 102,447
Pomodori pelati		2002 10 10 100	B	70,4	44 617,979
Ciliegie candite		2006 00 31 000 2006 00 99 100	A	215,0	1 061,911
Nocciole preparate		2008 19 19 100 2008 19 99 100	C	102,3	700,653
Succhi d'arancia	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix	2009 11 99 110 2009 19 99 110	C	9,8	397,696
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 22° Brix, ma inferiore a 33° Brix	2009 11 99 120 2009 19 99 120	C	19,7	1,041
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 33° Brix, ma inferiore a 44° Brix	2009 11 99 130 2009 19 99 130	C	29,5	1,041
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 44° Brix, ma inferiore a 55° Brix	2009 11 99 140 2009 19 99 140	C	39,4	22,904
	con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix	2009 11 99 150 2009 19 99 150	C	49,3	356,053

(1) I codici delle designazioni sono definiti come segue:

A: Tutte le destinazioni diverse dai paesi dell'America settentrionale

B: Tutte le destinazioni diverse dagli Stati Uniti d'America

C: Tutte le destinazioni.»